

Modello C

Omesso o insufficiente pagamento
del contributo unificato
Art. 6 Convenzione

Equitalia Giustizia S.p.A.
per conto del Ministero della Giustizia
GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Numero Registro Recupero Crediti 000422/2020

Visti gli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"

SI INVITA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA , presso Avvocato IACOPINO NICOLA, VIA REGINA ELENA 125, MESSINA, CAP 98121
PEC AVV.NICOLA IACOPINO@PEC.GIUFFRE.IT

al pagamento, **entro il termine di un mese**, decorrente dalla notifica del presente atto, della somma di euro **21.50** , determinata da GIUDICE DI PACE DI MESSINA per

- ☒ Omesso pagamento del contributo unificato: euro 21.50
- ☐ Insufficiente pagamento del contributo unificato: euro
- ☐ Omesso pagamento delle anticipazioni forfetarie per le notifiche a richiesta d'ufficio - art.30 DPR 30 maggio 2002, n.115: euro

in relazione alla causa iscritta in data 25/07/2016 al Ruolo Generale del GIUDICE DI PACE DI MESSINA al n. **003489/2016**.

Il pagamento dovrà essere effettuato:

- a) se eseguito nel territorio dello Stato italiano, mediante modello di pagamento F23, presso gli agenti della riscossione, sportelli bancari o postali, indicando i codici riportati nel fac-simile che si allega;
- b) se eseguito fuori dal territorio dello Stato italiano, mediante bonifico bancario, procedura SWIFT MT 103 con le seguenti coordinate:
CODICE BIC: BITAITRRENT
IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100
CAUSALE: GIUDICE DI PACE DI MESSINA – Rec. Cred. N. 000422/2020.

avvertendo che entro dieci giorni dal versamento, dovrà pervenire a questa Società la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, che potrà essere inviata per posta, al nostro indirizzo di Viale di Tor Marancia n. 4 - 00147, Roma, oppure via PEC, all'indirizzo infospesegiustizia@pec.equitaliagiustizia.it.

In caso di mancato pagamento sarà promossa azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo con addebito degli interessi, decorrenti dalla data di deposito dell'atto cui si collega il pagamento e delle spese.

Ove il pagamento fosse effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, ai sensi dell'articolo 16 comma 1-bis, si applicherà con separato e successivo provvedimento la sanzione come di seguito indicata:

- un quarto del minimo edittale, pari al venticinque per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno della notifica dell'atto;
- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato.

Il presente atto è impugnabile avanti la commissione tributaria provinciale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso.

E' possibile chiedere informazioni su questo atto:

- contattando la nostra società all'indirizzo di posta elettronica infospesegiustizia@equitaliagiustizia.it;

ovvero:

- rivolgendosi all'Ufficio GIUDICE DI PACE DI MESSINA.

All'Ufficio GIUDICE DI PACE DI MESSINA può essere presentata anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento dell'atto; la richiesta di riesame, comunque, non interrompe nè sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Data 02/10/2020

Equitalia Giustizia S.p.A.
Il responsabile del procedimento
Lucio Calce



